

PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2009.

Prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), per l'anno 2010.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 23 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacità non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG);

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata e garantita dei vini italiani ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che prevede la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, entro il 31 dicembre di ciascun anno, del prezzo unitario delle citate fascette stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno successivo, fatte salve le modifiche relative ad eventuali variazioni dell'I.V.A;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del prezzo delle fascette in questione per l'anno 2010, così come comunicato, con nota prot. 64483 - 12 agosto 2009, dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Provvede

ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, alla pubblicazione del prezzo unitario delle fascette per i vini DOCG per l'anno 2010.

Il predetto prezzo unitario, comprensivo di I.V.A. al 20%, è fissato in:

euro 0,010315, per le fascette riferite alle varie categorie di vini D.O.C.G. di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, non adesivizzate;

euro 0,011112, per le fascette riferite alle varie categorie di vini D.O.C.G. di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, adesivizzate;

euro 0,011460, per le fascette di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, personalizzate con il logo della denominazione ad un colore, non adesivizzate;

euro 0,012372, per le fascette di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, personalizzate con il logo della denominazione ad un colore adesivizzate;

euro 0,012792, per le fascette di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, personalizzate con il logo della denominazione a tre colori, non adesivizzate;

euro 0,013524, per le fascette di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, personalizzate con il logo della denominazione a tre colori, adesivizzate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A12135

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Assegnazione di risorse per il finanziamento di interventi di ricostruzione e delle altre misure a seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009 (articolo 14, comma 1, decreto-legge n. 39/2009). (Deliberazione n. 35/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale del-

le aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l'art. 7-quinquies, commi 10 e 11, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri



il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» convertito, con modificazioni, con legge in corso di pubblicazione alla data della presente delibera;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39/2009, il quale prevede, fra l'altro, che il CIPE assegna, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure di cui al medesimo decreto-legge, un importo non inferiore a 2.000 e non superiore a 4.000 milioni di euro, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al citato Fondo strategico per il Paese;

Viste le altre disposizioni recate dal richiamato decreto-legge n. 39/2009 che prevedono interventi in favore delle popolazioni colpite dai citati eventi sismici a valere sulle risorse di cui al predetto art. 14, comma 1, oggetto della presente delibera, e in particolare:

l'art. 2, comma 11-bis, che riconosce un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, per le abitazioni principali;

l'art. 3, comma 1, che, alle lettere *a*) ed *e*), prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la riparazione o ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione principale, in modo da coprire integralmente le relative spese, ovvero per la riparazione o ricostruzione di immobili adibiti ad uso non abitativo, nonché la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

l'art. 3, comma 1, che, alle lettere *f*), *g*), *h*) e *i*), prevede la concessione di indennizzi alle attività produttive e sociali e il ristoro dei danni a beni mobili, anche non registrati;

l'art. 8, comma 1, lettera *f*), che prevede l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno disposto misure a valere sulle risorse oggetto della presente delibera e, in particolare:

l'ordinanza n. 3778 del 6 giugno 2009 che, al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009 e adibite ad abitazioni principali (valutate agibili con esito di tipo A), riconosce un contributo per le spese relative ai danni di lieve entità determinati dai predetti eventi sismici a favore dei proprietari di tali unità immobiliari, ovvero a favore dei titolari di altro diritto reale di godimento sulle stesse e prevede di fronteggiare i relativi oneri, nel limite massimo di 100 milioni di euro, a carico delle disponibilità di cui al citato art. 14 del decreto-legge n. 39/2009;

l'ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 che, al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei Comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009 (valutate inagibili

con esito di tipo B o C), riconosce a favore dei proprietari di tali unità immobiliari, ove si tratti di abitazione principale, un contributo diretto fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione dei danni determinati dai predetti eventi sismici e prevede altresì la corresponsione di contributi per la copertura parziale delle spese di riparazione di immobili diversi da quelli abitativi, nonché di immobili ad uso non abitativo danneggiati, fino alla copertura dell'80 per cento delle spese occorrenti per la riparazione e, comunque, per un importo non superiore a 80.000 euro;

l'ordinanza n. 3782 del 17 giugno 2009 che, all'art. 4, autorizza l'Agenzia delle entrate ad acquisire in locazione strutture prefabbricate nelle quali collocare temporaneamente i propri uffici, con oneri pari a 1.100.000 euro per il biennio 2009-2010;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2009), con la quale è stata disposta una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il sostegno dell'economia reale e delle imprese che costituisce la dotazione iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese;

Vista la proposta n. SSSL/9648 del 24 giugno 2009 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale, in riferimento ai recenti eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo, viene proposta l'assegnazione pluriennale, a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la stessa Presidenza, dell'importo massimo disponibile previsto dal citato art. 14, comma 1, del decreto legge n. 39/2009 che, alla luce di alcune modifiche apportate in sede di conversione, ammonta a 3.955 milioni di euro;


Ritenuto di dover accogliere tale proposta al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal richiamato decreto-legge n. 39/2009, con priorità per gli interventi a favore del patrimonio abitativo e in particolare per gli interventi a favore delle abitazioni principali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti territoriali, tenuto conto delle richiamate disposizioni del decreto-legge n. 39/2009 che riconoscono la copertura integrale delle spese sostenute per la riparazione o ricostruzione di tali abitazioni;

Considerato che sono in via di adozione ulteriori provvedimenti attuativi del citato decreto-legge n. 39/2009;

Delibera:

1. Assegnazione delle risorse.

Per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal richiamato decreto-legge n. 39/2009 di cui alle premesse, con priorità per gli interventi a favore del patrimonio abitativo, viene disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 3.955 milioni di euro in favore del presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, che è chiamato a coordinare gli interventi, a comunicare il fabbisogno



complessivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Ministero dell'economia e delle finanze e ad attribuire le risorse ai soggetti competenti nell'ambito delle assegnazioni annuali disposte da questo Comitato.

L'articolazione pluriennale di tali assegnazioni, a partire dal corrente anno 2009, sarà individuata con successive delibere di questo Comitato sulla base dei fabbisogni comunicati dallo stesso Commissario delegato e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

2. Attività di monitoraggio.

Ai sensi dell'art. 14, comma 5-quater, del decreto-legge n. 39/2009 richiamato in premessa, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi il presidente della regione Abruzzo si avvale dal 1° gennaio 2010 del Nucleo di valutazione istituito nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice presidente
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 110

09A12202

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001): prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino tratta 4 Lingotto - Bengasi (CUP J34C03000000001). Progetto definitivo e assegnazione definitiva finanziamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001,

prevedendo in particolare che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo ed ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ri-partire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti, in particolare, i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e s.m.i., e in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 13, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che:

all'art. 2, comma 255, autorizza, tra l'altro, un contributo di 10 milioni di euro, per l'anno 2010, da destinare alla progettazione ed all'avvio - ai sensi della richiamata legge n. 443/2001 e s.m.i. - della linea metropolitana di Torino;

all'art. 2, comma 257, autorizza - per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443/2001 e s.m.i. - la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decor-

